

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 settembre 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **54.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 agosto 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Caccia - Norme della Regione Lombardia - Allenamento e addestramento dei cani da caccia - Previsione che la Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia.**
- Legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), art. 3, comma 1, lett. *d*), sostitutivo dell'art. 40, comma 12, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)..... Pag. 1
- N. **55.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Liguria - Requisiti del nucleo familiare per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) - Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione.**
- Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13 (“Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)”), art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 5, comma 1, lett. *a*), della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10. Pag. 3
- N. **56.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Linee guida per supportare gli enti locali per la regolamentazione ed attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi - Attività edilizia consentita in assenza di pianificazione urbanistica.**
- Legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio), artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lett. *e*), aggiuntivo del comma 4-ter all'art. 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)..... Pag. 7
- N. **115.** Ordinanza del Tribunale di Udine del 10 aprile 2017
- Misure di prevenzione - Disciplina - Soggetti destinatari - Tipologia delle misure e loro presupposti - Decisione.**
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), artt. 1, 3 e 5; decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), artt. 1, 4, comma 1, lett. *c*), 6 e 8. Pag. 12



- N. 116. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 2 maggio 2017
Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione degli obblighi imposti - Competenza del magistrato di sorveglianza.
– Codice penale, art. 231, comma secondo; codice di procedura penale, artt. 676, comma 1, e 679, comma 1..... Pag. 14
- N. 117. Ordinanza del Giudice di pace di Verona del 9 maggio 2017
Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 7, comma 15..... Pag. 20
- N. 118. Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 3 dicembre 2014
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermità di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza sulla medesima aggravante della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
– Codice penale, art. 69, comma quarto..... Pag. 22



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 54

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 agosto 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Allenamento e addestramento dei cani da caccia - Previsione che la Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia.

– Legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), art. 3, comma 1, lett. *d*), sostitutivo dell'art. 40, comma 12, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 telefax n. 06/96514000; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Ricorrente contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano — piazza Città della Lombardia n. 1;

Intimata per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera *d*), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2017, intitolata «legge di semplificazione 2017»;

Per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *s*) Cost.

Con la legge n. 15 del 2017 la Regione Lombardia ha novellato numerose leggi pregresse. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *d*), ha sostituito il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, recante «norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

Per effetto della modifica l'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993 così recita: «La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione».


Questa disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale per le ragioni che si rappresentano con il seguente motivo di

DIRITTO

Incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 15 del 2017, che sostituisce il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *s*) Cost., con riferimento all'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993, come modificato dalla norma qui impugnata, dispone che le attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia si possano svolgere nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia. Tale disposizione contrasta con la disciplina statale contenuta nell'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge n. 157 del 1992, che detta regole inderogabili per il legislatore regionale in quanto riguarda la materia della tutela dell'ambiente, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera *s*), Cost..

Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte costituzionale, la caccia rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.; tuttavia, è necessario che la legislazione regionale in materia rispetti i principi generali in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabiliti con la predetta



legge statale n. 157 del 1992 (*cf.* la recente sentenza di codesta Corte costituzionale n. 139 del 2017, che richiama — tra le tante — le precedenti sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010). Tra le norme statali che fissano regole minime ed uniformi di tutela ambientale per l'esercizio della caccia sono comprese quelle del citato art. 10 della legge n. 157 del 1992.

In particolare, il comma 7 di tale articolo stabilisce l'obbligo delle province di predisporre piani faunistico-venatori finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio; la lettera e) del successivo comma 8 stabilisce, anche al fine di compenetrare le esigenze della cinofilia venatoria, che i citati piani devono indicare «le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale». Il comma 10 del medesimo art. 10 dispone inoltre che «le regioni (attuino) la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11».

Queste norme, pertanto, stabiliscono standard minimi ed inderogabili per le attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia a tutela della fauna, in quanto esse possono arrecare significativo disturbo alla riproduzione degli uccelli e dei mammiferi selvatici.

I compiti affidati in materia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituiscono espressione delle più generali funzioni ad esso attribuite dal precedente art. 7 della legge n. 157 del 1992, riguardanti il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, lo studio del suo stato, della sua evoluzione e dei suoi rapporti con le altre componenti ambientali, nonché il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, anche mediante la formulazione dei pareri tecnico-scientifici richiesti.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato sostituito dall'ISPRA, al quale quindi competono attualmente le predette funzioni.

Nei pareri rilasciati alle Regioni, l'ISPRA ha indicato il mese di settembre come periodo iniziale dell'addestramento dei cani da caccia, in quanto lo svolgimento di tale attività in periodo precedente «determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate. Questa attività andrebbe consentita solo nel periodo che precede l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi di settembre ed escludendo i mesi che vanno da febbraio a agosto» (parere ISPRA 22 agosto 2012).

Alla luce di questa analisi, appare evidente l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata per contrasto con la normativa statale di riferimento.

Sotto un primo profilo, la legge in esame contrasta con le disposizioni secondo cui l'individuazione del periodo dedicato all'addestramento deve avvenire con il piano faunistico-venatorio, e quindi con provvedimento amministrativo.

Codesta Ecc.ma Corte ha più volte ritenuto che non possono essere disciplinate con legge le attività per le quali, come nel caso del calendario venatorio, la legge statale prevede una vera e propria «riserva di amministrazione» (*cf.* Corte costituzionale, sentenze n. 139 del 2017; n. 193 del 2013, nn. 116, 105, 90 e 20 del 2012).

In particolare, con la sentenza n. 105 del 2012, codesta Ecc.ma Corte ha affermato che «l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Gli stessi principi sono estensibili alle disposizioni che impongono di disciplinare l'attività di allenamento ed addestramento dei cani da caccia con provvedimento amministrativo, qual è il piano faunistico-venatorio. Anche tale attività, dunque, «si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedurali e con le connesse garanzie sostanziali... e [deve] essere dettata con le stesse modalità fin qui delineate» poiché solo in tal modo «l'acquisizione dei pareri tecnici (...) diviene un passaggio naturale e formale della pianificazione che il legislatore ha voluto, come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco».

Per tali ragioni, codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma che, «disciplinando l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie procedurali imposte dalla stessa legge (art. 18)», determinava «una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 2013. Negli stessi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2017).



Anche la legge regionale qui impugnata si sottrae a queste inderogabili regole di tutela ambientale, così incorrendo nel dedotto vizio di incostituzionalità.

Inoltre, la legge regionale appare in contrasto con le vincolanti disposizioni contenute nel citato parere reso dall'ISPRA in attuazione della normativa statale di riferimento, nella parte in cui prevede che le attività di allenamento e di addestramento dei cani possano svolgersi nel periodo di trenta giorni antecedente all'apertura della caccia. Infatti, ciò consente di svolgere tali attività in un periodo antecedente al mese di settembre, individuato come «*dies a quo*» dal predetto Organo tecnico, nel caso in cui l'inizio della caccia sia fissato prima dell'inizio del mese di ottobre.

PER QUESTI MOTIVI

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera d), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2017, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.».

Si producono:

1. copia della legge regionale impugnata;
2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017 recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 28 luglio 2017

L'Avvocato dello Stato: GUIDA

17C00201

N. 55

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*


Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Liguria - Requisiti del nucleo familiare per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) - Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione.

- Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13 (“Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)”), art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Liguria in persona del Presidente *pro tempore*;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2017 n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 7 giugno 2017 n. 7, nella parte in cui modifica l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10.



FATTO

L'art. 5, comma 1, lettera *a*) della legge regionale ligure 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica», nel testo originario prevedeva: «Art. 5 (Principi per l'assegnazione degli alloggi). — 1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti: *a*) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;»

L'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13, impugnato con il presente ricorso, ha modificato l'art. 5, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 10/2004 nei sensi seguenti: «Art. 4 (Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2004). — 1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “titolari di carta di soggiorno” a “lavoro autonomo”, sono sostituite dalle seguenti: “regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione”».

Il testo attuale dell'art. 5, comma 1, lettera *a*) legge regionale n. 10/2004 è quindi il seguente: «Art. 5 (Principi per l'assegnazione degli alloggi). — 1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti: *a*) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione;»

La direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo negli articoli 4 par. 1 e 11 dispone rispettivamente:

«Art. 4 (Durata del soggiorno). 1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.»

«Art. 11 (Parità di trattamento). — 1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

...

f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio».

La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con un nuovo testo che, nei commi 1 e 12, attualmente dispone: «Art 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). — 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera *b*) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.

...

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;



b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-*bis*;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;».

Il decreto legislativo n. 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede nell'art. 5 commi 1, 2 e 3-*bis*: «Art. 5 (Permesso di soggiorno). — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico ...

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

...

3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni».

E nell'art. 40, comma 6: «Art. 40 (Centri di accoglienza). Accesso all'abitazione ... 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

La legge regionale in epigrafe, limitatamente all'art. 4 comma 1, è costituzionalmente illegittima e, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2017 prodotta unitamente al presente ricorso, viene impugnata per i seguenti

MOTIVI

Violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione.


La norma regionale impugnata prevede che il cittadino di paese terzo può essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica se risiede regolarmente da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale.

In precedenza, come visto, il requisito per i cittadini di paese terzo era l'essere questi ultimi «stranieri titolari di carta di soggiorno o stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». Ciò in conformità all'art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/1998.

La nuova disciplina regionale contrasta con gli articoli 4 e 11 della direttiva 2003/109.

Come pure si è esposto nella premessa normativa del presente ricorso, la direttiva riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (art. 4). La direttiva prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali indubbiamente rientra l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera *f*) della disposizione della direttiva, con il riferirsi alla «procedura per l'ottenimento di un alloggio».

La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 3/2007, il quale ha modificato l'art. 9 del testo unico delle norme sull'immigrazione in senso conforme a quello indicato dalla direttiva. Anche nell'ordinamento italiano, quindi, il cittadino di paese terzo che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risiede nello Stato per almeno cinque anni acquisisce lo status di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), ed acquisisce il diritto all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini.



Si è anche visto che il permesso di soggiorno ordinario viene rilasciato, se richiesto dallo straniero e se ne concorrono i presupposti, entro otto giorni dall'ingresso regolare nello Stato, e non può superare i due anni di durata, neppure se rilasciato in vista della prestazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Secondo il sistema normativo interno integrato con quello di derivazione dell'Unione, quindi, lo status di soggiornante di lungo periodo, con la connessa equiparazione ai cittadini ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, può essere acquisito dal cittadino di paese terzo a partire, a più tardi, da cinque anni e otto giorni dal suo ingresso regolare nello Stato.

Conseguentemente, la disposizione impugnata, in quanto prevede che il periodo di residenza regolare nello Stato trascorso dal cittadino di paese terzo per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia pari almeno a dieci anni, si pone in contrasto con la disciplina di fonte dell'Unione sopra illustrata. La disposizione impugnata, infatti, fino al compimento del decimo anno di residenza regolare in Italia, impedisce al soggiornante di lungo periodo, che può divenire tale in base ad un periodo di residenza regolare in Italia più breve di dieci anni (al massimo, si è visto, cinque anni e otto giorni), di concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Così viene vanificato il principio posto dalla direttiva 2003/109, e dal decreto legislativo n. 3/2007, di equiparazione tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini ai fini, tra gli altri, dell'assegnazione degli alloggi in questione.

In relazione all'assegnazione di tali alloggi, i soggiornanti di lungo periodo nella regione Liguria, infatti, non dispongono del medesimo diritto dei cittadini, in quanto a questo fine debbono cumulare un ulteriore, cospicuo, periodo di residenza rispetto a quello necessario ad attribuire loro la qualifica di soggiornante di lungo periodo e con ciò, alla stregua della direttiva e della normativa statale di recepimento, ad ottenere l'equiparazione ai cittadini ai fini delle prestazioni sociali.


Ne discende l'illegittimità costituzionale della disposizione in epigrafe per contrasto con l'art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui questo obbliga il legislatore regionale a legiferare in conformità, tra l'altro, al diritto dell'Unione europea. Non è infatti possibile nessuna interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, che indiscutibilmente richiede, per l'equiparazione ai cittadini ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, una residenza regolare in Italia di almeno dieci anni, a fronte del minore periodo richiesto per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

In proposito, codesta Corte costituzionale ha già rilevato che «è agevole ravvisare la portata irragionevolmente discriminatoria della norma regionale impugnata anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. L'art. 11 della direttiva 2003/109/CE stabilisce, alla lettera *f*) del paragrafo 1, che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda «l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio».

Tale previsione, che è stata recepita dall'art. 9, comma 12, lettera *c*), del decreto legislativo n. 286 del 1998 (nel testo modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), mira ad impedire qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando criteri di distinzione diversi dalla cittadinanza, conduca di fatto allo stesso risultato, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo.

La previsione di una certa anzianità di soggiorno o di residenza sul territorio ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si aggiunge al requisito prescritto per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, costituito dal possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, ove tale soggiorno non sia avvenuto nel territorio della Regione, potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto, in contrasto con la funzione socio-assistenziale dell'edilizia residenziale pubblica. Tuttavia, l'estensione di tale periodo di residenza fino ad una durata molto prolungata, come quella pari ad otto anni prescritta dalla norma impugnata, risulta palesemente sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto può finire con l'impedire l'accesso a tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo ...» (sent. n. 168/2014).

È quindi consentito alle regioni prevedere una residenza minima nel territorio regionale atta a certificare un sufficiente radicamento dell'interessato con tale territorio; ma tale requisito, oltre a non dover essere irragionevolmente prolungato (come gli otto anni previsti dalla legge valdostana annullata con la sentenza citata), non deve vanificare la regola che con il titolo di soggiornante di lungo periodo, derivante dalla residenza per cinque anni nello Stato, il cittadino di paese terzo acquisisce, ai fini dell'accesso all'abitazione, una posizione analoga a quella del cittadino; sicché prevedere requisiti di residenza ulteriori costituisce una «forma dissimulata di discriminazione che, applicando criteri di distinzione diversi dalla cittadinanza, conduca di fatto allo stesso risultato, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo.».



Giustificazione e proporzione che nel caso in esame sono palesemente insussistenti, visto che la legge regionale ligure, diversamente dalla legge valdostana, neppure prevede che la residenza decennale richiesta sia stata trascorsa nel territorio della regione Liguria, e fa incongruamente riferimento alla residenza nell'intero territorio nazionale; laddove la stessa legge regionale, per quanto riguarda la prova del «radicamento» con il territorio regionale, fissa correttamente un requisito di residenza non superiore a cinque anni. La lettera *b*) dell'art. 5 legge regionale n. 10/2004, come modificata dalla stessa legge regionale n. 13/2017, prevede infatti a questo fine la «*b*) residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il comune che emana il bando tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio regionale».

La norma impugnata è, quindi, discriminatoria in quanto, in definitiva, introduce un requisito aggiuntivo non necessario allo scopo di garantire un idoneo collegamento o radicamento tra il richiedente e il territorio regionale; e con ciò si pone in contrasto con i richiamati principi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

P.Q.M.

Tutto ciò premesso, il Presidente del Consiglio come sopra rappresentato e difeso ricorre a codesta ecc.ma Corte costituzionale affinché voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2017 n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 7 giugno 2017 n. 7, nella parte in cui modifica l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10.

Si produce in estratto conforme la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2017.

Si producono altresì i seguenti documenti:

1) legge regionale impugnata.

Roma, 3 agosto 2017

p. L'Avvocato dello Stato: AIELLO

17C00202

N. 56

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Linee guida per supportare gli enti locali per la regolamentazione ed attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi - Attività edilizia consentita in assenza di pianificazione urbanistica.

– Legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio), artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lett. *e*), aggiuntivo del comma 4-*ter* all'art. 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, contro la Regione Campania in persona del suo Presidente *pro tempore* per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, lettera *e*) della legge Regione Campania n. 19 del 22 giugno 2017 - Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di governo del territorio (BUR n. 50 del 22 giugno 2017) come da delibera del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2017.

La legge regionale in esame, che introduce «Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di governo del territorio», contiene, all'art. 2, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lettera *e*), previsioni che eccedono dalle competenze regionali.

In particolare, trattandosi di norme preordinate alla tutela dell'ambiente, esse violano l'art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione; inoltre la disciplina recata dall'intervento regionale all'esame, disattendendo i principi fondamentali in materia di «governo del territorio» contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, eccede



l'ambito dei poteri riservati alla regione in materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Con il presente atto, si impugna la normativa regionale affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in diritto.

Art. 2, comma 2 della legge Regione Campania n. 19 del 22 giugno 2017.

1. Occorre, innanzitutto, esaminare la disposizione regionale oggetto di impugnazione.

L'art. 2, intitolato «Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi», prevede, al comma 2 che: «Ferma restando l'autonoma valutazione dei consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d'indirizzo riguardanti:

- a) i parametri e i criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;
- b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
- c) regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare;
- d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza;
- e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio;
- f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare;
- g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010;
- h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi dell'art. 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili la demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

L'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 19/2017 prevede, dunque, che, sulla base di linee guida emanate dalla giunta regionale concernenti misure alternative alla demolizione di immobili abusivi, i comuni adottano atti regolamentari e di indirizzo nei quali definiscono, da un lato «i parametri ed i criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione» (comma 2, lettera a), nonché «i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico» (comma 2, lettera b) e, dall'altro lato, «la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità ...» (comma 2, lettera c), indicando, quindi, alle successive lettere da d) ad h) i criteri di assegnazione dell'alloggio.

1.1. Prima di affrontare i profili di incostituzionalità delle disposizioni impugnate, non può prescindersi dall'esaminare le previsioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, il cui comma 5 è espressamente richiamato dalla legge regionale.

In particolare, l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo avere definito, al primo comma, la tipologia degli «interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire», dispone, al comma 2, che l'amministrazione, accertata illegittimità delle opere in parola, ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione; il successivo comma 3 della medesima disposizione stabilisce che, se l'ordine non viene eseguito, l'opera abusiva è acquisita «di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»; l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire costituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, «Titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari».

Ai commi 4-bis, 4-ter vengono, quindi, indicati gli importi delle sanzioni pecuniarie da irrogare, sui cui limiti possono intervenire, ai sensi del comma 4-quater, anche le regioni a statuto ordinario (ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Sempre nell'ottica della previsione di misure di ripristino dell'ordine urbanistico violato, il comma 6 dell'art. 31 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 stabilisce che «Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza



sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune».

In tale contesto normativo, si inserisce la norma contenuta al comma 5 dell'art. 31 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, espressamente richiamata nella legge regionale all'esame a fondamento dell'adozione della disciplina recante linee guida per le «Misure alternative alle demolizioni di immobili», che così dispone: «l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esigenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico».

In sostanza, la possibilità di non procedere alla demolizione dell'opera viene consentita, dal testo unico in materia di edilizia, in via del tutto eccezionale ed in deroga alla doverosa conclusione demolitoria delineata dal legislatore statale con riguardo ad «interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire». È dunque, questa, un'ipotesi ammessa nei soli limiti espressamente indicati dalla normativa statale, posto che l'acquisizione al patrimonio del comune dell'immobile abusivo non demolito e della sua area di sedime si attegga come una sanzione impropria, preordinata principalmente alla demolizione dello stesso, come è reso evidente dall'esame dell'art. 31 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

È stato, del resto, più volte chiarito che la sanzione amministrativa della demolizione costituisce attività vincolata che mira a ristabilire la legalità, oggettivamente violata dalla *res* abusiva, mediante il ripristino della situazione di fatto conforme a quella codificata nella normativa urbanistica ed edilizia (Cons. St. sez. VI, n. 1667/2017; id., 2378/2017).

2. In relazione a quanto precede, l'art. 2, comma 2 della legge regionale all'esame è costituzionalmente illegittimo perché viola l'art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente.

Ed infatti, la citata disposizione regionale, oltre a prevedere, all'anzidetta lettera *c*), i criteri e le modalità di locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale in quanto non demoliti per mancata ottemperanza all'ordine demolitorio, sembra prefigurare, anche alla luce delle previsioni contenute nelle successive lettere da *d*) ad *h*) del medesimo comma 2, una sorta di prelazione nell'assegnazione o nell'alienazione degli immobili acquisiti dagli stessi occupanti, anche nel caso in cui i medesimi occupanti siano stati anche gli autori dell'illecito edilizio sanzionato con la demolizione.


L'accorpamento di argomenti assolutamente eterogenei tra i contenuti degli atti di indirizzo comunali previsti alle citate lettere *a*), *b*) e *c*) induce a ritenere che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale determinino il venir meno della pretesa demolitoria, a prescindere dalle necessarie valutazioni di cui all'art. 31, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

In una parola, alla puntuale disciplina prevista dal testo unico in materia edilizia per gli interventi abusivi, in ordine ai quali la demolizione, una volta acquisita al patrimonio del comune, costituisce la doverosa risposta sanzionatoria per reprimere l'illecito, salve le ipotesi di cui al citato comma 5 dell'art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 («esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico») con la legge regionale all'esame si ha che il bene, una volta acquisito al patrimonio comunale, non viene demolito, ma assegnato, sulla base di una apposita procedura, agli stessi occupanti, a prescindere che questi siano anche gli autori dell'illecito e senza l'effettiva verifica sulla ricorrenza delle circostanze previste, solo in via eccezionale, nel citato art. 31, comma 5 testo unico.

In tal modo, la norma incide, sminuendone la portata deterrente e repressiva, sulle norme statali poste a tutela dell'ambiente, violando la competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione.

Peraltro, occorre considerare che l'art. 2, comma 2 della legge regionale all'esame, nella parte relativa alla «Regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità ...» di cui alla lettera *c*) ed i successivi «Criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione» di cui alla successiva lettera *d*) nei confronti di tali destinatari, realizza, nella sostanza, un effetto analogo a quello di un «Condono edilizio straordinario», in quanto consente che immobili abusivi siano «regolarizzati» e assegnati agli autori degli abusi stessi.

E sulla possibilità, per la regione, di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria si è già espressa codesta ecc.ma Corte costituzionale, che, con sentenza n. 233 del 2015, ha chiarito che, «in tema di condono edilizio "straordinario" ... spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'*an*, al quando e al *quantum*: decisione sul se disporre, nell'intero territorio



nazionale, un condono straordinario e, quindi, la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l'individuazione delle volumetrie massime condonabili (nello stesso senso sentenze n. 225 del 2012 e n. 70 del 2005).

Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle regioni, in particolare, il potere "ampliare i limiti applicativi della sanatoria" (sentenza n. 290 del 2009) oppure, ancora, di "allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato" (sentenza n. 117 del 2015). A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale».

Il che è proprio quello che, invece, si verificherebbe con la previsione regionale ora all'esame.

2.2. In ogni caso, la disposizione regionale esorbita dalla competenza legislativa della regione di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

È agevole rilevare che, come emerge dalla stessa rubrica dell'art. 2 della legge in esame, recante «Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi», l'intervento del legislatore della Campania si colloca nell'ambito materiale del «Governo del territorio» (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio ed alla localizzazione di impianti o attività: Corte cost. n. 307/2003) e che, come tale, rientra nella potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, caratterizzato dal vincolo al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

La disposizione regionale contrasta, quindi, anche con i principi fondamentali contenuti nel testo unico in materia edilizia, ed ai quali, a norma dell'art. 1 e dell'art. 2, commi 1 e 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 i legislatori regionali devono attenersi.

In particolare, la disciplina recata dall'art. 31, commi 3 - 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, configura l'acquisizione al patrimonio del comune dell'immobile abusivo come una sanzione impropria preordinata principalmente alla demolizione dello stesso.

Viceversa, come si è già rilevato, la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo determinano, secondo la previsione regionale, un sostanziale venir meno della pretesa demolitoria, a prescindere dalle valutazioni richieste dalla normativa statale, ex art. 31, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in ordine all'esistenza «di prevalenti interessi pubblici» alla conservazione dell'opera abusiva e all'accertamento che la stessa «non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, o del rispetto dell'assetto idrogeologico».


Inoltre, le previsioni regionali, nella parte relativa alla «Regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità ...» di cui alla lettera *c*) ed i successivi «Criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione» di cui alla successiva lettera *d*) nei confronti di tali destinatari, producono, nella sostanza, un effetto analogo a quello di un «Condono edilizio straordinario», in quanto si consente che immobili abusivi siano «regolarizzati» e assegnati agli autori degli abusi stessi, con evidente elusione dei limiti della potestà legislativa concorrente della Regione (Corte cost. n. 233/2015 cit.)

Né, peraltro, potrebbe ragionevolmente sostenersi che l'applicabilità della disciplina statale sulla repressione degli abusi edilizi sia, nella sostanza, subordinata alla previa valutazione discrezionale dell'ufficio comunale, competente per territorio, in ordine alla sussistenza di un perdurante interesse pubblico alla rimessione in pristino rispetto all'affidamento del privato, posto che l'interesse di quest'ultimo al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia ed al corretto governo del territorio (Corte cost., n. 233 del 2015).

Ciò perché l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione (tant'è che, ai fini dell'adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto: ex multis, Cons. St., sez. VI, n. 13/2015; sez. IV, n. 734/14, sez. V, n. 3337/12 e n. 4764/11).

Per i motivi sin qui esposti, la norma impugnata è in contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost. Art. 4, comma 1, lettera *e*) della legge Regione Campania n. 19 del 22 giugno 2017.

1. L'art. 4 della legge regionale, a modifica dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2004, introduce, al comma 1, lettera *e*), dopo il comma 4-bis dell'art. 44, il comma 4-ter, in base al quale, «nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino a un massimo del 60 per cento».



La norma contrasta con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che limita, invece, gli interventi edilizi realizzabili in assenza di pianificazione generale e attuativa e che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

2. La disposizione regionale, dunque, risultando non conforme alla citata legislazione statale di settore, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

È, infatti evidente che gli ampliamenti consentiti dalla disposizione impugnata introducono un'indebita estensione della potestà legislativa regionale, in violazione dell'anzidetto parametro costituzionale, e sono idonei, tra l'altro, a realizzare una disparità di trattamento di situazioni analoghe sul territorio, atteso che, ciò che è stato escluso a livello nazionale dal testo unico in materia di edilizia, verrebbe, con la norma in esame consentito e previsto per la sola Regione Campania.

2.1. Peraltro, la medesima disposizione regionale contrasta con i principi fondamentali contenuti nel testo unico in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articoli 1 e 2, commi 1 e 3), ciò che consente di ritenere la normativa censurabile, in quanto eccede dalla sfera della competenza regionale concorrente in materia di «Governo del territorio».

In proposito, si osserva che, con la recente sentenza n. 84 del 2017, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha affermato che i limiti di edificabilità nelle cosiddette «zone bianche» extraurbane previsti all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono funzionali a evitare che l'assenza di pianificazione legittimi uno sviluppo edilizio incontrollato, «Suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale» e che, quindi, la norma statale del testo unico di cui trattasi «ha le caratteristiche intrinseche del principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio, coinvolgendo anche valori di rilievo costituzionale quali il paesaggio, l'ambiente e i beni culturali».

In questo ambito, gli standard sono limiti minimi, derogabili dalle regioni solo nella direzione dell'innalzamento della tutela, onde evitare che, come rileva codesta ecc.ma Corte, richiamando sul punto un precedente arresto del Consiglio di Stato (sezione IV, n. 679/2009), «Eventuali legislatori regionali, prodighi di facoltà edificatorie, finiscano con il frustrare la *ratio* della disciplina in commento, compromettendo in modo tendenzialmente irreversibile interessi di rango costituzionale»: ragione per la quale «l'art. 9 individua un principio fondamentale della legislazione statale tale da condizionare necessariamente quella regionale a regolare solo in senso più restrittivo l'edificazione (Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 marzo 2010, n. 1461)» (Corte cost. n. 84/2017 cit.)

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:


«Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 2, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettera e) della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19.

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:

- 1) copia della legge regionale;*
- 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2017, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.*

Roma, 18 agosto 2017

L'avvocato dello Stato: D'AVANZO



N. 115

Ordinanza del 10 aprile 2017 del Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di P. G.

Misure di prevenzione - Disciplina - Soggetti destinatari - Tipologia delle misure e loro presupposti - Decisione.

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), artt. 1, 3 e 5; decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), artt. 1, 4, comma 1, lett. c), 6 e 8.

IL TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE PENALE

Ordinanza che promuove giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Il Tribunale di Udine, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Angelica Di Silvestre - Presidente;

dott.ssa Mariarosa Persico - Giudice;

dott. Luca Carboni - Giudice.

Nel procedimento promosso a mezzo del difensore da P. G. nat.. a ... il ..., sottoposto a misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata con decreto del Tribunale di Udine del 29 febbraio 2008, per la durata di anni tre, confermata con decreto in data 20 giugno 2016;

Fissata l'odierna udienza datone rituale avviso al Pubblico ministero, al Questore di Udine, all'interessato e al duo difensore;

Udita la relazione del Giudice designato a norma dell'art. 45 disp. att. c.p.p.;

Assunte le conclusioni del Pubblico ministero e del difensore;


A scioglimento della riserva assunta;

PREMESSO CHE

P. G. è stato sottoposto a misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, con decreto del Tribunale di Udine depositato il 29 febbraio 2008 e con decorrenza dal 2 dicembre 2008. La misura venne eseguita solo parzialmente a seguito di successivi e vari periodi di esecuzione di pene concorrenti; alla data del 15 luglio 2015 residuavano ancora giorni 440 come indicato dal Questore di Udine (nota 15 luglio 2015).

Il tribunale di Udine, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 dicembre 2013 e di istanza di revoca presentata dall'interessato, con decreto depositato il 20 giugno 2016 ha confermato la misura di prevenzione e disposto la sua applicazione per il periodo residuo. La Corte di appello di Trieste ha rigettato il ricorso proposto da P. G. avverso il decreto del Tribunale di Udine, con decreto di data 20 ottobre 2016, non impugnato ed ha confermato la misura, attualmente in corso.

Con istanza depositata il 24 febbraio 2017 G. P., a mezzo del difensore, ha chiesto la revoca della misura, chiedendo «dichiararsi l'illegittimità della misura di prevenzione e immediata disapplicazione di essa» a seguito della sentenza del 23 febbraio 2017 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo n. 43395/09, o in subordine sollevarsi questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5, legge n. 1423/156 oggi trasposti parzialmente negli articoli 1, 6 e 8, decreto legislativo n. 159/2011.



OSSERVA

La misura di prevenzione è stata applicata a G. P. vigente la disciplina di cui alla legge n. 1423/1956 e confermata vigente la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 159/2011, che per l'espressa previsione dell'art. 117 dello stesso decreto legislativo non era applicabile ai procedimenti per i quali era già stata proposta misura di prevenzione. Gli articoli 1, 4, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 159/2011 hanno peraltro riproposto i criteri di individuazione dei destinatari delle misure di prevenzione negli stessi termini già indicati dall'art. 1 della previgente disciplina.

Con la sentenza pubblicata il 23 febbraio 2017, resa nel procedimento n. 43395/09, De Tommaso contro Italia, la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha espressamente affermato che le previsioni degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 sono in contrasto con il dispositivo dell'art. 2 del protocollo numero 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1982. La Corte europea ha affermato che le norme indicate contrastano con la libertà di circolazione prevista dall'art. 2 sopra indicato; ha osservato che l'imposizione delle misure di prevenzione è legata ad un'analisi prospettica demandata ai giudici nazionali in quanto né la legge né la Corte costituzionale hanno identificato con chiarezza gli elementi di fatto, con gli specifici tipi di comportamenti che devono essere presi in considerazione nella valutazione della pericolosità sociale del proposto al fine di adozione delle misure di prevenzione. La Corte ha pertanto ritenuto che la legge n. 1423/1956 è stata formulata in termini vaghi e generici, ha lasciato al giudice un ampio potere discrezionale senza indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale discrezionalità e la modalità del suo esercizio. Nel paragrafo 126 della sentenza si afferma che l'interferenza derivante dalla normativa interna con la libertà riconosciuta alla persona dalla convenzione EDU, si fonda su norme di legge che non hanno i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla convenzione e pertanto la compressione della libertà prevista dall'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 non è fondata su legge in possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione, che ne risulta conseguentemente violata per assenza di prevedibilità della legge.


L'art. 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa statale venga esercitata «nel rispetto della costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», che derivano anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Come statuito con sentenza della Corte costituzionale n. 349/2007, le norme contenute in accordi internazionali, oggetto di legge di adattamento, derivando dallo stesso obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme poste dai trattati e dalle convenzioni internazionali, tra le quali rientra la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — CEDU — non hanno rango costituzionale. Alla convenzione CEDU deve riconoscersi peraltro una peculiare rilevanza per il suo contenuto e dunque la norma nazionale incompatibile con norma della CEDU o con gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1 della Costituzione, viola per ciò stesso il parametro costituzionale, che realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente che dà vita e contenuto a quegli obblighi. Ne consegue che al giudice comune spetta di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dei testi delle norme; qualora ciò non sia possibile ovvero qualora si dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, il giudice deve proporre questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione al contrasto con la norma convenzionale.

Le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che interpretano la convenzione assegnando uno specifico contenuto precettivo alle norme della stessa, si pongono a loro volta come parametro costituzionale interposto.

La Corte EDU ha espressamente e complessivamente dichiarato il contenuto descrittivo e precettivo degli articoli 3 e 5 della legge n. 1423/1956 come in violazione dell'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 per difetto di precisione e prevedibilità. Non vi è quindi possibilità di interpretare le disposizioni per adeguarle alla norma convenzionale come interpretata dalla decisione CEDU, venendo ritenuta in violazione l'intera disposizione normativa.

Non si ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 49/2015, ha statuito che il giudice non ha obbligo di porre a fondamento del proprio processo interpretativo la giurisprudenza della Corte europea, che non sia espressione di un orientamento consolidato nel denunciare la violazione dei principi CEDU; nel caso in esame la decisione proviene però dalla Grande Camera (pur assunta con plurime opinioni dissenzienti) e ciò ad avviso del tribunale supera la mancanza di un orientamento consolidato.

Deve pertanto ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 2 del protocollo addizionale numero quattro della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



La questione è rilevante per il giudizio che pende dinanzi a questo Tribunale in quanto il ricorrente ha espressamente richiesto la disapplicazione delle norme di cui alla legge n. 1423/1956, sulla base delle quali venne applicata la misura di prevenzione e conseguentemente la revoca della stessa.

Per deliberare il tribunale deve valutare quei presupposti normativi che la Grande Camera ha censurato e deve effettuare la valutazione di compatibilità delle norme interne con la norma convenzionale. Il Tribunale inoltre non potrebbe provvedere direttamente alla revoca della misura per il venir meno gli stessi presupposti, trattandosi di valutazione già formulata dal tribunale con decreto confermato dalla Corte d'appello e non impugnato, ed in assenza di una specifica richiesta di revoca della misura per la motivi di merito, ed in particolare per modifica delle circostanze che ne hanno determinato l'applicazione.

La questione di legittimità costituzionale va dunque sollevata e va estesa agli articoli 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo n. 159/2011 che riproducono il contenuto degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956, trattandosi di disciplina intervenuta prima della rivalutazione effettuata dal tribunale della misura di prevenzione, e dunque essa stessa rilevante nel presente procedimento di prevenzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:

la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 nonché degli articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo n. 159/2011 per contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata a cura del cancelliere anche ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Letto l'art. 1 deliberazione Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Ordina che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni predette.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 4 aprile 2017.

Il Presidente estensore: DI SILVESTRE

17C00172

N. 116

Ordinanza del 2 maggio 2017 del Magistrato di sorveglianza di Napoli nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla V.P.

Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione degli obblighi imposti - Competenza del magistrato di sorveglianza.

– Codice penale, art. 231, comma secondo; codice di procedura penale, artt. 676, comma 1, e 679, comma 1.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visto la proposta di aggravamento per trasgressione obblighi misura di sicurezza ex art. 231 c.p., relativa a V. P., nato a il



Rilevato che con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24 febbraio 2015, il predetto veniva sottoposto alla libertà vigilata per anni tre, in riferimento alla sent. Corte D'Appello Napoli del 15 luglio 2011, confluita in cumulo PG NA del 12 novembre 2014, con esecuzione dal 13 luglio 2015 e riesame al 13 luglio 2018;

Considerato che all'odierna udienza veniva fissato il procedimento per l'eventuale aggravamento della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 231 c.p.;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 203 c.p. è socialmente pericolosa la persona che ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato ed è probabile che ne commetta di nuovi; tale qualità si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., vale a dire: gravità del reato commesso, intensità del dolo, motivi a delinquere precedenti penali e giudiziari; condotta del reo antecedente e susseguente al reato, condizioni di vita familiare e sociale; nell'ambito del giudizio di riesame all'esito della sottoposizione alla misura di sicurezza, acquista particolare rilevanza la condotta osservata dal reo ed il rispetto degli obblighi imposti;

Rilevato che dall'espletata istruttoria è emerso che il predetto annovera a suo carico numerosi precedenti per detenzione illegale di armi e munizioni continuato del 1991 e 1998; appropriazione indebita del 1990; ricettazione 1991: 416-*bis* dal 1994 al 2008 e che non risultano precedenti penali pendenti;

Preso atto che dalle informazioni in atti risultano reiterate violazioni della misura di sicurezza della libertà vigilata in numerose occasioni non ottemperava all'obbligo di firma, fornendo asserite certificazioni mediche non comprovate (la più recente in data 11 aprile 2017); più volte controllato con pregiudicati (15 febbraio 2017; 28 dicembre 2016; 19 maggio 2016; 16 maggio 2016; 4 aprile 2016);

Rilevato che a seguito delle molteplici violazioni il V. veniva diffidato al puntuale rispetto delle prescrizioni sia in data 18 settembre 2015 che in data 2 dicembre 2015;

Atteso che dall'istruttoria espletata emerge che il V. risulta essere persona di pessima condotta morale e civile, solito accompagnarsi a pregiudicati, persistendo nell'inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi derivanti dalla misura di sicurezza cui è sottoposto e che non svolge alcuna attività lavorativa, circostanza questa, che fa presumere che il predetto tragga il suo sostentamento dalla commissione dei reati.

Ancora che il V. continui a mantenere: «una condotta antiggiuridica senza mostrare alcun senno di ravvedimento, piuttosto dando segni di una radicata inclinazione a delinquere ed a frequentare ambienti malavitosi strettamente legati alla criminalità organizzata operante su questo rione Sanità». (Cfr: P.S. San Carlo Arena del 19 maggio 2016).

Rilevato che nel procedimento per l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 231 c.p., fissato all'udienza odierna nei confronti di V. P., la difesa chiedeva l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca in sostituzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro.

La domanda non può trovare accoglimento alla luce della normativa vigente.

L'art. 231 c.p. testualmente prescrive che «... quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.


Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario».

Il giudice di cui all'articolo è il Magistrato di sorveglianza che, alla luce della normativa vigente, ha competenza su tutte le misure di sicurezza, eccetto la confisca.

È evidente che gli aggravamenti indicati nella disposizione normativa non conseguono necessariamente alle trasgressioni commesse in costanza della libertà vigilata, attesa la necessità di una circostanziata valutazione della gravità della violazione, ma resta altrettanto evidente che, laddove ritenuta la «particolare gravità della trasgressione o il ripetersi della medesima», sussista la obbligatorietà dell'applicazione della misura restrittiva, stante la discrezionalità vincolata che caratterizza la giurisdizione di sorveglianza.

Doveroso appare un brevissimo cenno storico.

Tutto ha inizio dalla relazione del Guardasigilli Rocco del 1929 al Progetto preliminare del Codice di procedura penale: «Posto che il Progetto del Codice penale esige che l'esecuzione della pena detentiva sia vigilata dal giudice, il quale delibera circa le modalità dell'isolamento diurno, l'ammissione al lavoro all'aperto, l'assegnazione a determinati stabilimenti di pena e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale, era necessario stabilire quale debba essere questo giudice. Ora, tenuto conto che molte volte i condannati a pena detentiva non espiano la pena nel luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, non si potevano affidare le predette funzioni al giudice dell'esecuzione. Ho pensato perciò di istituire presso ciascun tribunale, e negli altri luoghi designati con decreto del Ministro della giu-



stizia, un giudice di sorveglianza, coadiuvato, ove occorra, da uno o più giudici aggiunti, ai quali tutti sia riconosciuta particolare cultura e attitudine alle materie penali. E ciò è tanto più necessario, in quanto il nuovo codice penale affida al giudice non solo le funzioni sopra indicate, altresì quelle relative alle misure di sicurezza».

Dal 1930 il giudice di sorveglianza ha competenza sulle misure di sicurezza.

Il progetto preliminare al Codice penale del 1930 prevedeva all'art. 245 la confisca speciale quale profitto del reato, sempre obbligatoria.

A sua volta, il progetto preliminare al Codice di procedura penale del 1930 prevedeva all'art. 666 la pronuncia del provvedimento di confisca anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, qualora la confisca non fosse stata disposta nella sentenza di condanna o di proscioglimento: in tal caso si poteva provvedere d'urgenza al sequestro delle cose da confiscare, con sequestro disposto quindi dopo la sentenza di condanna. Tale norma, in effetti, corrispondeva, anche se non del tutto, a quella dettata dall'art. 612 del c.p.p. del 1913; la novità è quella del sequestro dopo la sentenza di condanna.

Nella relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale il presidente spiegava che la confisca speciale «viene ordinata normalmente nell'istruzione (con la sentenza di proscioglimento) o nel giudizio (con la sentenza di condanna o di proscioglimento); ma se tale ordine sia stato omissso si deve provvedere in sede di esecuzione e, in tale caso, la competenza deve spettare, ancorchè si tratti di una misura di sicurezza, al giudice dell'esecuzione (e non al giudice di sorveglianza) perché il provvedimento ha carattere meramente oggettivo e perché di regola le cose da confiscare si trovano nella sede di quel giudice».

Quindi nel lontano 1930 si derogava alla competenza del giudice di sorveglianza sia per il carattere meramente oggettivo del provvedimento sia per motivi di economia processuale: la materiale ubicazione delle cose oggetto del sequestro, che di regola si trovano nella sede del giudice della condanna, attrae la competenza del giudice dell'esecuzione.

Da qui, la scaturigine dell'art. 240 del c.p. e del combinato disposto degli artt. 635 e 655 c.p.p.; per cui, ex art. 635 c.p.p. «i provvedimenti con i quali fuori dal giudizio si applicano, si modificano, sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza...sono di competenza del giudice di sorveglianza...quando la legge non stabilisce la competenza di altro giudice» e ex art. 655 c.p.p. «quando non si è provveduto con la sentenza di condanna o di proscioglimento alla confisca...provvede il giudice della esecuzione...». Tutto ciò fino al 1988.

In evoluzione, dopo il 1988, si legge, all'art. 679, comma 1 c.p.p., che «Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ordinata con sentenza ...o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accetta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti...».

Sulla scia, l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna...alla confisca...».

Sul versante dell'ordinamento penitenziario, d'altro canto, si ritrova che fino al 1975 il magistrato di sorveglianza svolge tutte le funzioni attribuite dal Codice penale e di procedura penale al giudice di sorveglianza.

Nel 1975, con la legge 354/1975, il magistrato di sorveglianza ex art. 69 «...sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive».

Nel 1986, con la legge 11. novembre 1986, la legge Gozzini, nel nuovo art. 69, fermo il comma 3 quanto alla competenza sulla gestione delle misure di sicurezza personali, al comma 4, si legge che il Magistrato di sorveglianza «... provvede al riesame della pericolosità ...nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza».


Una formulazione generica e ampia, che lascia spazio ad una interpretazione estesa a tutte le misure di sicurezza, sia detentive che non detentive, sia personali che patrimoniali.

Resta, però, sempre in vigore l'art. 679, comma 1 c.p.p., che riserva la confisca al giudice della esecuzione.

Tutte le innovazioni legislative intervenute dal 1930 ad oggi non hanno apportato alcuna modifica sull'argomento che qui rileva, non hanno mai attenzionato il settore «competenza», neppure sul piano delle motivazioni; nulla che emerga dai lavori preparatori, nulla che si rilevi dalla dottrina o dalla giurisprudenza.

La normativa indicata è rimasta invariata nonostante l'evoluzione culturale e giurisdizionale che ha interessato sia la figura del magistrato di sorveglianza sia la misura di sicurezza patrimoniale della confisca.

Quanto al magistrato di sorveglianza la giurisprudenza costituzionale prima e il legislatore poi hanno individuato nello stesso la figura di unico garante dei diritti del condannato, sulla strada maestra indicata da una parte, in primis dalla sent. 26/1999 Corte cost., dall'altra dalla legge Simeone-Saraceni, la legge 165/1998.



Quanto alla confisca, misura di sicurezza patrimoniale, così come regolamentata dall'art. 240 c.p., essa va delimitata nelle varie accezioni che le successive modifiche normative e la giurisprudenza costante hanno dato alla stessa.

Infatti, negli anni più recenti è stata sempre più nettamente sottolineata la diretta correlazione tra beni confiscabili e attività delittuosa del soggetto, riconoscendo che ha ritrovato consolidato orientamento giurisprudenziale una concezione della confisca caratterizzata da una forte spinta alla valorizzazione della funzione, preventiva-repressiva dell'istituto, come tale protesa a dilatare gli ambiti applicativi risultanti dalle valutazioni legalmente tipizzate della pericolosità sociale indotta nel reo dalla perdurante disponibilità dei beni astrattamente suscettibili di confisca; confisca dei beni del condannato perché sempre più strumento e fine della continuità criminosa delinquenziale, da quegli stessi beni assicurata, per cui si aggredisce il patrimonio del soggetto per neutralizzare la sua capacità criminale in una alla sua pericolosità sociale. (*ex multis*, Corte cost. sentenza n. 68 del 2017; Corte cass.pen. sez. 2, sent. n. 32273/2010).

Sembra abbastanza sbiadito se non proprio evanescente il carattere della oggettività del provvedimento della confisca, che aveva motivato il dettato dell'art. 655 c.p.p. del 1930.

E questo a non dire dell'altra circostanza, che aveva dato origine all'art. 655 c.p.p. del 1930, ossia la materiale ubicazione delle cose da confiscare presso la sede del giudice della condanna.

Né, peraltro, può ritenersi la lettera attuale della legge sistemica ad un impianto normativo nettamente distinto tra misure di sicurezza patrimoniali e misure sicurezza personali, da cui far derivare la riserva al magistrato di sorveglianza della competenza a decidere sulle misure di sicurezza personali con preclusione all'accesso alle misure di sicurezza patrimoniali, come pur nei desiderata di qualcuno.

Osta a tale configurazione la lettera dell'art. 231 c.p. che, al comma 1, dispone: «...quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta».

Il giudice indicato è sempre il magistrato di sorveglianza e la cauzione di buona condotta è pur sempre, ai sensi dell'art. 236, comma 1 n. 1, una misura di sicurezza patrimoniale.

Razionalità giuridica e esigenze di ordine sistemico-procedurale avrebbero voluto che, conseguenzialmente, in caso di ripetitività delle trasgressioni o di trasgressione particolarmente grave ovvero nel caso di mancata prestazione della cauzione, ai sensi dell'art. 231, comma 2, c.p.p., fosse lo stesso magistrato di sorveglianza ad aggravare la misura con l'applicazione della confisca.

In caso di una violazione o di violazione di non rilevante gravità, si può applicare la cauzione di buona condotta; nel caso di più violazioni o violazione di rilevante gravità si dovrebbe poter applicare la confisca, misura di sicurezza patrimoniale succedanea alla cauzione di buona condotta in ordine di gravità.

Appare ragionevolmente discutibile un sistema penal-processuale-penitenziario, in cui il magistrato di sorveglianza si ritrova ad aver competenza su tutte le misure di sicurezza detentive e non detentive, personali e patrimoniali, eccetto la confisca.

Ed invece, se tale è la normativa richiamata e tale l'interpretazione delle norme, che né la giurisprudenza costituzionale, né quella di legittimità hanno mai intaccato, nel caso in esame, ex art. 231, comma 2, c.p., in presenza di una trasgressione di indubbia rilevante gravità, o di ripetute trasgressioni, non è possibile sottrarsi al dettato normativo che impone l'aggravamento della misura della libertà vigilata nella misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o colonia agricola.

Si ritiene, pertanto, doveroso sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 231, comma 2, c.p., alla luce del disposto degli artt. 676, comma 1, c.p.p. e 679, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 13, commi 1 e 2, e 24 Cost., nella parte in cui la disciplina di legge ancora la scelta del giudice all'applicare la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro, stante la impossibilità dell'adozione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, per carenza di competenza.

La rigidità dei criteri di cui all'art. 231, comma 2, c.p., imposti dalla legge per l'assegnazione alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e la conseguente impossibilità di ricorrere ad altre misure, come la confisca, verosimilmente di pari o superiore efficacia, rappresenta una scelta non confortata da alcun supporto scientifico né logico, non sistemica e gratuitamente lesiva della libertà personale.

Siamo in presenza, ancora una volta, di una disciplina assolutamente inadeguata e apparentemente irragionevole nel momento in cui, superata la necessaria «attualizzazione» della pericolosità sociale alla luce della gravità della trasgressione, impedisce l'adozione di misure non detentive, pur esistenti nell'ordinamento, e di per sé idonee a difendere la collettività e insieme contrastare la pericolosità sociale del prevenuto, imponendo la misura totalitaria dell'assegnazione ad una casa di lavoro.



L'obbligatorietà del ricorso alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola è sufficiente a metter in dubbio la legittimità costituzionale di una disciplina normativa oggettivamente e soggettivamente obsoleta.

È pur vero che la pericolosità sociale emergente dalle ripetute trasgressioni della libertà vigilata, o dalla trasgressione di particolare gravità, richiede misure atte a contenere tale specifica manifestazione e a tutelare la collettività da ulteriori condotte pregiudizievoli, ma è altrettanto vero che l'obbligatorietà del ricorso a misure detentive appare del tutto sproporzionata e non giustificabile, in presenza di misure altrettanto idonee alla tutela della collettività e tali da non arrecare danni alla libertà personale, quali la confisca, certamente meno invasiva e non segregante, che solo per motivi non sufficientemente idonei né ragionevolmente rilevabili, resta preclusa nella sua applicazione al magistrato di sorveglianza.

Assolutamente non superfluo appare richiamare l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale, alla luce della costante interpretazione costituzionale.

Il principio di inviolabilità della libertà personale trova, infatti, da sempre assoluta tutela nella costante giurisprudenza costituzionale, (*ex multis*, sent. 265/2010 Corte cost.)

Mutatis Mutandis, resta sempre valido, seppur in materia di misure di sicurezza, che «Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di riferimento è che la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze (della tutela della collettività) riconoscibili nel caso concreto.

Sul versante della «qualità» delle misure, ne consegue che il ricorso alle forme di restrizione più intense - e particolarmente a quella «massima» della detenzione - deve ritenersi consentito solo quando le esigenze processuali o extraprocessuali non possano essere soddisfatte tramite misure di minore incisività. Questo principio è stato affermato in termini netti anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale, in riferimento alla previsione dell'art. 5, paragrafo 3, della Convenzione, la detenzione «deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica solamente allorché tutte le altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti, (sentenze 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia, e 8 novembre 2007, Lelièvre contro Belgio).

Il criterio del «minore sacrificio necessario» impegna, dunque, in linea di massima, il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall'altra, a prefigurare meccanismi «individualizzati» di selezione del trattamento, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete.»

È di tutta evidenza come proprio nel rispetto del criterio di adeguatezza, correlato alla «gamma» graduata delle misure, trovi espressione il principio - implicato dal quadro costituzionale di riferimento - del «minore sacrificio necessario»: entro il «ventaglio» delle alternative prefigurate dalla legge, il giudice deve infatti prescegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso concreto, in modo da ridurre al minimo indispensabile la lesività determinata dalla coercizione endoprocedimentale ed extra procedimentale.

Si tratta, invero, di riprendere i principi ispiratori cardini della Carta Costituzionale, nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed applicarli anche in materia di misure di sicurezza, riaffermando la natura residuale-eccezionale, ovvero di *extrema ratio*, della misura di sicurezza detentiva, allorché, come nel caso in esame, venga imposta dalla normativa vigente in dispregio del paradigma costituzionale preclusivo di qualunque forma di automatismo e presunzione legale.

A determinare i rilevati vulnera è, infatti, carattere assoluto della disposizione, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario».

Non si richiede, nel caso in esame, la semplice eliminazione di una misura di sicurezza per indubbi requisiti di incostituzionalità.

La posta in gioco riguarda la denuncia del rigido «automatismo» della regola legale che impone al giudice, nel caso di trasgressione degli obblighi della libertà vigilata, di ordinare l'assegnazione del prevenuto ad una casa di lavoro o colonia agricola per il periodo minimo di anni uno, o due, se trattasi di delinquente abituale, senza consentirgli di disporre, in alternativa, di misure di sicurezza diverse, pur quando in concreto, tali misure restrittive e segreganti appaiano non adeguate al caso in esame.

E questo a non voler considerare che, anche se oggi dopo l'entrata in vigore del d.l. 52 del 2014 tutte le misure di sicurezza detentive hanno una durata massima, resta pur vero che la misura di sicurezza della casa di lavoro non ha una durata predeterminata, ma dipende dal perdurare della pericolosità dell'internato, come ricordato nella sentenza recente della Corte Costituzionale n. 83 del 2017; nel caso di specie in caso di interruzione colpevole, la misura di sicurezza della casa di lavoro ricomincia a decorrere *ex novo*, ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.p.



L'incostituzionalità travolge vincolo rigido imposto al giudice di sorveglianza di disporre comunque la misura di sicurezza detentiva, casa di lavoro o colonia agricola, anche quando una misura meno drastica e non segregante, come la confisca, appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della sua pericolosità sociale ed insieme di tutela della collettività e della libertà personale della persona interessata.

La legge impone un'unica scelta, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva, in concreto certamente lesiva della libertà personale della persona interessata, su cui si viene ad incidere in maniera assolutamente gratuita, irragionevole e in contrasto con il principio del necessario equilibrio tra le diverse esigenze, che deve caratterizzare questo tipo di fattispecie.

La Corte ha, inoltre, più volte rilevato che, l'individuazione della misura da applicare può essere effettuata anche in via astratta dal legislatore purché «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti».

Non sono poche, invero, le ipotesi nelle quali la Corte Costituzionale è dovuta intervenire a correggere od eliminare automatismi di tal genere, nelle quali l'apprezzamento da parte del giudice della situazione concreta e la possibilità per il giudice stesso di adottare diverse determinazioni nell'ambito delle previsioni legali, è apparso l'unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali (*cf.* sentenze Corte Costituzionale n. 253 del 2003, n. 306 del 1993, n. 186 del 1995...).

L'automatismo, una volta accertata la particolare gravità della trasgressione o la ripetitività della stessa, di una misura segregante e totale, come la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di ragionevolezza e protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla libertà personale, di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Si richiede, per gli effetti, a codesta Corte di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che il magistrato di sorveglianza possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, anche la confisca, misura che in concreto appare più idonea, nel caso di specie, a soddisfare le esigenze di tutela della libertà personale dell'interessato, da un lato, e di contenimento e controllo della sua pericolosità sociale, dall'altro lato.

E tutto questo a non dire del vulnus apportato al diritto difesa, di cui all'art. 24 Cost., alla luce della inutilità di azionare qualunque strumento difensivo quanto alla individuazione della misura di sicurezza da applicare, una volta attualizzata la pericolosità sociale a seguito alla gravità della trasgressione commessa.

Quanto alla rilevanza della questione essa non può trarsi in dubbio alla luce della evidente differenza tra le due misure di sicurezza richiamate, l'una patrimoniale, l'altra personale e l'indiscutibile ostacolo normativo, che vieta di accogliere la domanda dell'interessato.


Né appare possibile addivenire a diversa risoluzione all'esito combinato dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, in presenza di un dettato legislativo inequivoco e ineludibile.

Come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza ultima n. 83 del 2017: «... l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si rilevi del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca ...L'interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un'indubbia priorità su ogni altra ...ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione...il dubbio di costituzionalità non potrà essere risolto in via ermeneutica».

Rebus sic stantibus, va tratta la doverosa conseguenza che le norme censurate violino gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione.

In conclusione, pertanto, questo giudice ritiene doveroso eccepire la illegittimità costituzionale dell'art. 231, comma 2, c.p., alla luce del disposto degli artt. 676, comma 1, c.p.p. e 679, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 13, commi 1 e 2, e 24 Cost. nella parte in cui, in caso di trasgressioni degli obblighi imposti dalla libertà vigilata, non consente al magistrato di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca imponendo, invece, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva con assegnazione a una casa di lavoro o ad una colonia agricola.

Sentito il conforme parere del PM;



P. Q. M.

Letti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 13, comma 1 e 2, e 24, comma 2, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231, comma 2, c.p. alla luce del disposto degli artt. 676, comma 1, c.p.p. e 679, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca in sede di aggravamento della misura di sicurezza personale della libertà vigilata, imponendo l'applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola, per carenza di competenza.

Sospende la procedura e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Napoli, 5 aprile 2017

Il Magistrato di sorveglianza: DI GIOVANNI

17C00173

N. 117

*Ordinanza del 9 maggio 2017 del Giudice di pace di Verona
nel procedimento civile promosso da Fabian Antonio contro Comune di Verona*

Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 7, comma 15.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA

Nella causa rubricata al n. 11492/16 r.g. - promossa da Fabian Antonio con l'avv. A. Fabian contro Comune di Verona - in persona del sindaco *pro tempore*, con il funzionario delegato;

Il Giudice di pace, ritenuto che nella presente causa di opposizione a sanzione amministrativa — veniva opposto un verbale con cui la polizia municipale di Verona contestava al ricorrente la violazione dell'art. 7, comma 15, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per aver protratto la sosta oltre l'orario consentito per tre periodi, applicando la sanzione pari ad euro 75,00 corrispondente ad euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta — il sottoscritto giudice — officiosamente — solleva questione di costituzionalità con riferimento all'art. 7, comma 15, Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) — che reputa rilevante ai fini della decisione nel giudizio *de quibus* — per le seguenti ragioni in

D I R I T T O

Irrazionale e ingiustificata sproporzione fra la sanzione concernente la contravvenzione per sosta vietata e quella contemplata per violazione della sosta limitata o regolamentata

Infatti, mentre per la violazione del divieto di sosta è irrogabile una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa fra euro 41 ed euro 169, applicabile per ogni periodo di 24 ore in caso di prolungamento della sosta, nell'ipotesi invece dell'illecito concernente la sosta limitata o regolamentata (classici esempi quelli della sosta con disco orario, scontrino orario o carta park) - la sanzione che va da euro 25 ad euro 100 è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.



In buona sostanza, a titolo di esempio concreto, in una ipotesi di sosta limitata di 1 ora, pur considerando la sanzione minima di euro 25, sarebbe sufficiente protrarre di 3 ore la sosta oltre il limite per superare la sanzione applicabile in parallelo nell'ipotesi di sosta vietata (sanzione minima di euro 41) che si protrasse fino a 48 ore (la sanzione infatti viene in tal caso ad essere applicata per ogni periodo di 24 ore di prolungamento della sosta).

Ora, non v'è chi non veda che la protrazione dell'illecito è enormemente più gravosa nell'ipotesi della sosta vietata, laddove la norma che pone il divieto si reputa miri alla tutela di esigenze pubbliche di maggior rilevanza rispetto agli interessi sottesi alla sosta limitata o regolamentata.

Non si contesta qui l'entità delle sanzioni previste nelle diverse ipotesi — essendo la loro determinazione rimessa alla mera discrezionalità del legislatore, ma ciò che stride è il diverso trattamento sanzionatorio nelle due fattispecie, senza che questo appaia giustificato razionalmente in base agli interessi di rilevanza pubblicistica cui le norme in materia, che concernendo l'azione o attività della P.A. «*ius imperii*» quale ente pubblico, debbono rispondere.

Trattandosi nel caso di sanzioni amministrative, non si può prescindere dalle indicazioni offerte dalla Consulta che ha dettato criteri ben precisi, nel rispetto dei principi consacrati nella Carta fondamentale, per quanto attiene alla manifesta sperequazione tra la sanzione applicata a tutela di taluni beni rispetto a quella inflitta a garanzia di altri beni, in quanto detta sperequazione viola il principio di ragionevolezza su cui si fonda il principio di eguaglianza.

In più occasioni la Consulta ha anche chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere sanzionati, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della sanzione ed apprezzare parità e disparità di situazioni, evidenziando che l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo ad una disparità di trattamento palesemente irrazionale ed ingiustificata.

Basti pensare che il divieto di sosta di cui all'art. 7, comma 15 del Codice della strada è contemplato nelle ipotesi di cui all'art. 158, comma 2, CDS, che espressamente indica i luoghi ove la sosta è vietata, laddove il divieto ha la sua logica nella necessità di prevenire gravi pericoli alla sicurezza delle persone e della circolazione.

Sono casi dunque, quelli concernenti il divieto di sosta, in cui la norma è a presidio di interessi pubblicistici ben più importanti di quelli concernenti la regolamentazione di una «sosta limitata» a pagamento.

Ecco allora che, dal confronto delle sanzioni, in particolare con riferimento alla attività di protrazione dell'illecito, nelle due ipotesi di violazione del divieto di sosta *tout court* e di quello del limitato periodo di sosta — la gravità della sanzione, che dovrebbe avere una eminente funzione preventiva, viene a penalizzare maggiormente la violazione meno grave, in quanto rispetto agli interessi pubblicistici cui la norma che pone il divieto è diretta, indubabilmente è meno grave la violazione di un divieto di fermata breve o limitato nel tempo ad una frazione oraria, rispetto al comportamento di colui che viola il divieto di sosta senza limite.

Per le suddette ragioni — il sottoscritto giudice solleva questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — con riferimento al principio di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3, comma 2, Carta costituzionale — rimettendone la decisione alla Ecc.ma Corte costituzionale affinché dichiari la incostituzionalità dell'art. 7, comma 15, laddove prevede che nei casi di protrazione della sosta limitata o regolamentata, la sanzione è applicata «per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».

La decisione sulla questione di costituzionalità sollevata è rilevante nella presente causa di opposizione a sanzione amministrativa in quanto la eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'applicabilità della sola sanzione prevista nei limiti edittali (da euro 25 ad euro 100) con riferimento alla violazione contestata nel verbale in riferimento all'art. 7, comma 15, Codice della strada, per aver protratto la sosta oltre il limite.


P. Q. M.

Dispone — in attesa della decisione della Consulta — la sospensione del presente procedimento.

Si comunichi alle parti e si trasmetta, unitamente al fascicolo d'ufficio, alla Ecc.ma Corte costituzionale.

Verona, li 8 maggio 2017

Il Giudice di pace: GUIDONI



N. 118

Ordinanza del 3 dicembre 2014 del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di F. A.

Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermità di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza sulla medesima aggravante della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

– Codice penale, art. 69, comma quarto.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale Penale di Cagliari Sez. 1°, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Silvia Badas, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014, nel procedimento penale n. 3923/2014 R.G.

CONTRO

F. A. nato a il ivi residente, agli arresti domiciliari-presente

IMPUTATO

«del delitto di cui all'art. 628, comma secondo, c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto dopo essersi fatto consegnare due banconote da € 20, la prima da Z. L. la seconda L. N., , con la scusa di avere bisogno di quel taglio di banconote che gli avrebbe cambiato con altre da € 10, ed essersi dato alla fuga, dopo essere stato inseguito ed invitato a fermarsi a restituire il denaro dal L. per sottrarsi all'inseguimento di assicurarsi il possesso di quanto illecitamente sottratto, e soprattutto per assicurarsi l'impunità per il reato appena commesso, spingeva il L. contro la portiera dell'autobus di linea nr. 3 proseguendo la sua fuga fino a quando non veniva nuovamente raggiunto e bloccato dai carabinieri.

Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Commesso in Cagliari 10 settembre 2014..»

ha pronunciato la seguente ordinanza

visto l'art. 23, commi I, II e III legge 11 marzo 1953 n. 87

Letti tutti gli atti processuali;

FATTO

In seguito all'arresto in flagranza avvenuto il 10 settembre 2014 F. A. è stato condotto dal pubblico ministero dinanzi a questo tribunale per rispondere del reato di rapina impropria, di cui all'imputazione sopra riportata, con l'aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.



Il giudice all'udienza dell'11 settembre 2014 ha convalidato l'arresto ed applicato all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere(1) indi, come richiesto, all'udienza di rinvio del 17 settembre 2014, ha ammesso il F. al giudizio abbreviato, condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica, resasi necessaria alla luce di quanto risultante da una sentenza dello stesso tribunale di Cagliari, in data 2 marzo 2012, irrevocabile il 17/3/2012, con la quale(2) era stata applicata all'imputato una pena ridotta per via del riconoscimento della diminuzione del vizio parziale di mente.

In esito ai disposti accertamenti peritali è risultato che effettivamente, anche nell'attualità il F. è affetto o da un «disturbo di personalità NAS», con «spiccati tratti *border-line* e antisociali all'interno di una immaturità di base» e da «disturbodell'umore NAS di un quadro slatentizzato dall'assunzione di sostanze» significato e valore di infermità di mente di entità tale da «scemare grandemente le capacità di intendere e di volere».

Ad avviso di questo giudice le emergenze degli atti, con particolare riguardo al verbale di ricezione della denuncia querela orale sporta da N. L. , conducono ad una affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie ascritta.

Risulta infatti inequivocabilmente comprovata la sottrazione del denaro avvenuta con le modalità di cui in contestazione, costituita dal conseguire con una scusa la precaria consegna di due banconote da € 20 da parte di alcuni coetanei, salvo poi allontanarsi repentinamente non appena conseguita la materiale disponibilità del denaro, cui faceva seguito il ricorso alla violenza (nella fattispecie una violenta spinta al L. che lo faceva sbattere contro la portiera del pullman dove i due si trovavano) per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e guadagnare la fuga, nel momento in cui veniva raggiunto da una delle persone offese dopo breve inseguimento.

La condotta concretamente posta in essere dal F. integra pacificamente la fattispecie della cosiddetta rapina impropria, al furto con destrezza posto in essere in prima battuta essendo seguita una condotta violenta univocamente finalizzata nei termini di cui si è detto; peraltro, come detto, l'imputato è risultato solo parzialmente capace di intendere di volere al momento del fatto, per cui deve essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p., inoltre, avuto riguardo al limitatissimo danno patrimoniale cagionato alle persone offese (appena € 20 ciascuna, somma modestissima anche avuto riguardo alla loro condizione di studenti universitari risultante dagli atti), sussistono i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Tuttavia come si è detto risulta contestata nel caso in esame la recidiva reiterata, nonché specifica e infraquinquennale, correttamente ritenuta dal pubblico ministero sulla base di quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, ove appunto risulta da ultimo commissione di due rapine, una tentata e l'altra consumata, nel corso del 2011 e del 2012, rispettivamente giudicate con sentenza di applicazione pena del 2/3/2012, irrevocabile il 17/3/2012 e con sentenza del tribunale in composizione monocratica del 23/2/2012, irrevocabile 7/7/2012.


Nè del resto, nel caso di specie, sussistono in alcun modo i presupposti per escludere la contestata aggravante, posto che alla luce degli ulteriori numerosissimi precedenti specifici - si rammenti che il F. oltre ai due precedenti di cui si è detto, commessi poco dopo che ha avuto termine l'esecuzione delle precedenti pene detentive inflitte, con sentenza del 31/10/2007, confermata dalla Corte d'Appello il 6/11/2008 è già stato condannato dal tribunale per i minorenni alla complessiva pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 1000 di multa per avere commesso 11 rapine e 5 furti nel corso del 2006, con precedente sentenza del 16/10/2007, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello 6/3/2008 è stato ritenuto responsabile di ulteriori 5 rapine e 9 furti variamente aggravati, sempre commessi nel corso del 2006, per i quali è stata irrogata una pena complessiva di quattro anni e nove mesi di reclusione ed € 1000 di multa - non può non inferirsi una maggiore pericolosità dell'imputato da e per il nuovo reato commesso, pur non particolarmente grave nella sua oggettiva consistenza, tuttavia indicativo di una rinnovata scelta criminale, non arrestata dalle intervenute sentenze definitive di condanna, oltretutto non particolarmente distanti nel tempo (ve sono alcune di appena due anni antecedenti ai fatti per cui si procede).

Ai fini della determinazione della pena si rende dunque necessario operare un giudizio di bilanciamento tra l'aggravante di cui all'art. 99 comma quarto, c.p., giudizio che non può che essere espresso in termini di equivalenza per il tassativo disposto di cui all'art. 69, comma quarto, c.p.. (come sostituito dall'art. 3 della legge 251 del 2005).

Tale divieto di prevalenza delle attenuanti conduce ad individuare la pena entro la cornice edittale prevista dall'art. 628, comma 1, c.p. (reclusione da tre a dieci anni e multa da euro € 516 a € 2065), escludendo la possibilità di adeguare la pena alla concreta men che modesta gravità del fatto (sia per l'entità del danno patrimoniale causato che

(1) Successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari.

(2) Tra l'altro per un delitto della stessa indole, trattandosi di un tentativo di rapina aggravata (dall'uso di un'arma da taglio) ai danni della cassiera di un supermercato.



avuto riguardo al *quantum* di violenza concretamente esercitato dal F.) e alle particolari condizioni personali dell'imputato, affetto da vizio parziale di mente (considerando una pena base individuata nel minimo sulla quale operare le riduzioni, potrebbe pervenirsi alla irrogazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 232 di multa, sulla quale operare la riduzione per il rito).

Ad avviso della scrivente la disposizione di cui all'art. 69, comma quarto, c.p., la cui applicazione nel presente procedimento non consente di pervenire ad una pena aderente alla reale offensività del fatto, presenta profili di irragionevolezza tali da porla in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione.

Con le sentenze n. 201 del 5 novembre 2012, In. 105 e 106 del 14/4/2014, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di occuparsi della disposizione in parola rispettivamente dichiarandola illegittima nella parte in cui prevede «il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 90» ovvero «della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.» oppure «della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen» sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p..

Nelle tre pronunce citate la Corte ha affermato che la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia per «un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale» (sentenza n. 249 del 2010), non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le singole previsioni,

E quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee che questo consente peraltro al giudice di «valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la *quantitas delicti*, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono» (sentenza n. 38 del 1985).

Nelle stesse pronunce si è affermato altresì che deroghe al bilanciamento però sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore, che sono sindacabili dalla Corte Costituzionale «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012), ma in ogni caso «non possono giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (sentenza n. 251 del 2012).


Tale situazione pare sussistere con riferimento al divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 89 c.p. sulla recidiva di cui all'articolo 99 quarto comma, c.p..

Va premesso che rappresenta un principio di diritto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte - da ultimo riaffermato con sentenza n. 40812 del 18/11/2010 - l'inquadramento del vizio parziale di mente fra le circostanze inerenti la persona del colpevole con conseguente soggezione al giudizio di comparazione, sempre unitario ed inscindibile.

Orbene, risalente ma mai contraddetta pronuncia dello stesso giudice (Sez. 1, Sentenza n. 556 del 18/01/1996) nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del previgente art. 69, comma quarto (che, così come la norma attuale estendeva il giudizio di bilanciamento anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a quelle ad effetto speciale) sollevata con riferimento agli art. 2, 3 e 27 della costituzione,(3)ancora il proprio giudizio alla considerazione del fatto che detta disciplina da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso che il giudice di merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro lascia la possibilità di un trattamento più mite nel caso in cui detto giudice ritenga al contrario la prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente.

Ciò posto, se il rispetto dei precetti costituzionali di eguaglianza e di proporzionalità della pena, in materia di circostanze inerenti la persona del colpevole e nella fattispecie di vizio parziale di mente è ancorato alla possibilità, a suo tempo riconosciuta al giudice, di valutare caso per caso la possibilità di prevalenza della particolare condizione soggettiva rispetto alle aggravanti concretamente ricorrenti, non v'è chi non veda come privare il giudice di questa facoltà (consentendo solo giudizio di equivalenza o addirittura di subvalenza dell'attenuante) rimetta in discussione tutti i dubbi sino ad allora prospettati in dottrina e giurisprudenza in ordine alla legittimità della stessa sottoposizione al giudizio di comparazione di questa particolare circostanza inerente la sfera dell'imputabilità.

(3) Si rammenti che coeva pronuncia del giudice delle leggi (numero 168 del 28 aprile 1994) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma nel caso di concorso della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 c.p. con ora o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo.



In particolare era stata sottoposta alla Corte la questione inerente il possibile contrasto dell'art. 69, comma quarto, c.p. con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Costituzione la legge dovendo trattare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse - oltre che di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), dovendo questa identificarsi con la responsabilità colpevole, nonché con il principio di umanizzazione e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3).

Ed è sotto questi ultimi profili, che questo giudice ritiene di dover censurare il novellato articolo 69, comma quarto, c.p. nella parte in cui pone un divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all'aggravante della recidiva reiterata di cui all'articolo 99, comma quarto, c.p.

In proposito, la scrivente, pur consapevole, che nel caso in esame non si discute del giudizio di comparazione di una circostanza ad effetto speciale, ritiene comunque di rilevare come la norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza quale particolare accezione del principio di uguaglianza di quell'art. 3 Cost. in termini non dissimili da quelli già evidenziati dal giudice delle leggi nelle sentenze 251/2012, 105 e 106 del 2014.

Con riguardo all'operatività di quest'ultimo rinvio infatti deve osservarsi, tra l'altro, come la eterogeneità delle circostanze ad effetto speciale quanto di quelle inerenti la persona del colpevole rispetto a quelle comuni, era ben presente sia nel legislatore del 74 che in quello del 2005, in entrambe le novelle essendosi preoccupato di stabilire che anch'esse (in tutte due le norme unitariamente trattate), devono rientrare nel giudizio di bilanciamento.


Infatti il divieto di prevalenza delle suindicate circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice, effetto della cui ragionevolezza si dubita fortemente, non possa graduare il trattamento sanzionatorio in relazione all'obiettivo disvalore del fatto e che possano essere irrogate pene identiche a quelle usualmente inflitte per fatti ben più gravi, anche laddove ci si trovi, come nel caso in esame, in presenza di una rapina avente ad oggetto la sottrazione di beni di modestissimo valore ed in cui è stata esercitata una violenza minimale avverso la persona offesa (oltretutto in un momento successivo alla sottrazione) ad opera di un soggetto infermo di mente, la cui capacità di intendere di volere era per questo grandemente scemata.

La norma impugnata del resto appare anche in contrasto con l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, sia nella parte in cui pone il divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente che in quella in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, circostanza invero comune ma sussistente esclusivamente con riferimento ai delitti contro il patrimonio o che comunque lo offendono, dunque direttamente incidente sulla concreta offensività del fatto rispetto al bene protetto.

Sotto questo profilo appare sufficiente richiamare le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale laddove osservi che la recidiva reiterata, infatti, riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo (di qui il problema del bilanciamento anche con riferimento all'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità). Il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale, se così non fosse la rilevanza dell'offensività della fattispecie base potrebbe risultare neutralizzata da un processo di individuazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità, che richiama le vituperate esperienze del Tater-Typ.

Del resto in più pronunzie la Suprema Corte ha elaborato il principio secondo il quale la finalità rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue: tale finalità rieducativa implica pertanto un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (sentenze n. 313 del 1990, 343 del 1993, 422 del 1993).

Perciò questo giudice dubita fortemente della legittimità costituzionale della norma censurata perché in contrasto con la finalità rieducativa della pena, che implica «un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (art. 27, comma 3, Cost.)».



P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Dell'articolo 69, comma quarto c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p. ed anche nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza sulla medesima aggravante dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Sospende il presente procedimento a carico di A. F.

Dispone la trasmissione degli atti della Corte Costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, c.p., nelle parti indicate.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Cagliari, 3 dicembre 2014

Il giudice: BADAS

17C00179

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-037) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

